

SEZIONE TRASPARENZA

Elenco sovvenzioni e contributi pubblici soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi della legge 124/2017

anno di riferimento	soggetto erogante	codice fiscale	somma incassata	data incasso	causale	Norma di riferimento
2018	Agenzia delle Entrate		8.734,00 €	2019	Incentivo occupazione sviluppo sud (deduzione irap <i>de minimis</i>)	Dlgs 446/97 art. 11
2019	Agenzia delle Entrate		2.431,00 €	2020	Esenzione saldo irap anno 2019	D.L. 34/2020 art. 24
2020	Agenzia delle Entrate		2.837,00 €	2020	Esenzione I acconto irap anno 2020	D.L. 34/2020 art. 24
2020	Agenzia delle Entrate		24.384,00 €	03/07/2020	Contributo a fondo perduto	D.L. 34/2020 art. 25
2020	Agenzia delle Entrate		1.497,00 €	31/07/2020	Credito imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo	D.L. 34/2020 art. 28
2020	Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.		30.000,00 €	17/11/2020	COVID-19: Fondo di garanzia PMI (sezione 3.1)	D.L. 23/2020 art. 13

“Inoltre la società dichiara di aver ricevuto benefici (sovvenzioni, contributi ecc.) rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.”

COMMA 125 legge 124/2017

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza (1).

COMMA 125-QUINQUES LEGGE 124/2017

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (1).